



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

prima sezione civile, composto dai Magistrati:

DR.SSA ANNA INTROINI	- PRESIDENTE
DR.SSA PAOLA PARLATI	- GIUDICE
DR. ALESSANDRO PETRONZI	- GIUDICE EST.

sciogliendo la riserva che precede assunta alla udienza del 18.04.2016;

letto il ricorso depositato da _____ s.r.l., con sede legale in Colverde (CO), Drezzo località Molinello, C.F./p. iva _____, contenente una proposta di concordato preventivo;

rilevato che in data 7.12.2015 veniva proposto ricorso ex art.161, comma 6, L.F. e che nei termini indicati dal Tribunale venivano depositate le relazioni informative periodiche e la proposta definitiva di concordato;

ritenuto che ai fini della verifica dei presupposti di ammissibilità della proposta di concordato sia necessario premettere alcune considerazioni in ordine alla natura giuridica della proposta di concordato in questione;

osservato infatti che essa si incentra essenzialmente sulla stipula di due contratti di affitto di ramo di azienda finalizzati alla successiva cessione in favore degli affittuari dei rispettivi rami di azienda, e più precisamente la società _____ s.r.l. già affittuaria in forza del contratto stipulato in data 28.07.2015 del ramo di azienda corrente

N. 24/2015 Reg. C.P..

N. 833 Cron.

N. _____ Rep.

Oggetto: decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

nello stabilimento produttivo e di stoccaggio sito in Colverde, e la società s.r.l., già affittuaria in forza del contratto stipulato in data 4.12.2015 del ramo di azienda corrente in Olgiate avente ad oggetto la vendita al pubblico di prodotti alimentari surgelati; ritenuto, ad avviso del Collegio, che proprio in ragione della menzionata modalità esplicativa del concordato proposto ai creditori, la proposta debba essere inquadrata nell'alveo del concordato liquidatorio puro ai sensi dell'art. 160 l.f.; osservato infatti che, a seguito delle modifiche introdotte per effetto della novella di cui al d.l. 83/2015 convertito in legge 132/2015, per i concordati, come quello di specie, la cui domanda ex art. 161, VI co. l.f., risulta depositata successivamente alla data di entrata in vigore della novella, risulta indispensabile, al fine di verificare la fattibilità giuridica della proposta di concordato, operare la qualificazione del concordato e dunque stabilirne la natura liquidatoria ovvero in continuità ovvero mista, atteso che l'opzione ermenutica determina la applicazione o meno della soglia di sbarramento del 20% di ammissibilità del concordato preventivo liquidatorio prevista dall'u.c. dell'art. 160 l.f.; considerato che la questione della compatibilità dell'istituto dell'affitto d'azienda finalizzato alla successiva alienazione sia ancora oggetto di vivace dibattito nel panorama dottrinario e giurisprudenziale ed anzi sia tematica destinata a vedere accresciuta la propria importanza proprio in conseguenza della scelta operata dal legislatore di restringere l'ambito applicativo del concordato

liquidatorio, introducendo una soglia di sbarramento di minima soddisfazione del ceto chirografario, pari al 20%;

osservato che la questione della compatibilità dello strumento dell'affitto di azienda con la natura in continuità della proposta di concordato debba essere esaminata *funditus*, ripercorrendo i differenti orientamenti sinora delineatisi in dottrina ed in giurisprudenza, così evidenziando quanto segue:

- un primo orientamento, nel quale si annoverano anche recenti arresti giurisprudenziali (Tribunale di Bolzano decr. 10 marzo 2015; Tribunale di Roma decr. 24 marzo 2015; Tribunale di Ravenna decr. 28 aprile 2015; Tribunale di Alessandria decr. 18 gennaio 2016, citato dalla stessa società proponente) sostiene la piena compatibilità tra lo strumento dell'affitto d'azienda finalizzato alla successiva cessione all'affittuario (con qualche distinguo in relazione alla tempistica della stipulazione dell'affitto, se prima ovvero nel corso della procedura concordataria) ed il concordato con continuità aziendale *ex art. 186 bis l.f.* A fondamento della tesi, si sostiene in particolare che:

a) il segno distintivo del concordato con continuità aziendale va individuato nella oggettiva, e non soggettiva, continuazione del complesso produttivo, sia direttamente da parte dell'imprenditore, che indirettamente da parte di un terzo (affittuario, cessionario, conferitario), sottolineando che il presupposto per la continuità è costituito da una continuità aziendale di tipo oggettivo più che soggettivo, in quanto ciò che in definitiva rileva è che l'azienda sia

in esercizio, essendo irrilevante se ad opera dello stesso imprenditore o di un terzo, tanto al momento dell'ammissione che all'atto del successivo trasferimento poiché non appare concretamente contestabile che il rischio di impresa continui comunque a gravare, seppure indirettamente, sul debitore in concordato e che l'andamento dell'attività incida quindi sulla fattibilità del piano;

b) la previsione del contratto di affitto d'azienda finalizzato al suo trasferimento riveste la funzione di mero "strumento ponte", giuridico ed economico, diretto ad evitare la perdita di funzionalità ed efficienza dell'intero complesso aziendale in vista del successivo trasferimento, in modo da arrivare alla cessione o al conferimento dello stesso senza il rischio di vedere pregiudicati i valori intrinseci e più significativi, quali l'avviamento o il prestigio di marchi e segni distintivi;

- un secondo orientamento, autorevolmente sostenuto in dottrina e avvallato anche dalla prima giurisprudenza di merito formatasi con la primigenia introduzione dell'art. 186 *bis* l.f. con la riforma del 2012 (Tribunale di Pordenone 4 agosto 2015; Tribunale di Arezzo 27 febbraio 2015; Tribunale di Busto Arsizio 1 ottobre 2014; Tribunale di Patti 12 novembre 2013; Tribunale di Trento 6 aprile 2013; Tribunale di Terni 29 gennaio 2013 e 12 febbraio 2013; Tribunale di Ravenna 29 ottobre 2013), ponendo l'accento su una concezione soggettiva della prosecuzione dell'attività aziendale, cui non è indifferente la figura dell'imprenditore, esclude la

compatibilità dell'affitto dell'azienda con la continuità aziendale. Tale opzione ermeneutica, si fonda in particolare sui seguenti argomenti:

- a) il dato testuale della norma, che non contempla l'affitto dell'azienda tra le ipotesi che danno luogo alla continuità (cessione dell'azienda in esercizio ovvero conferimento ad altra società);
- b) il rilievo che l'imprenditore affittante non partecipa del rischio d'impresa che invece postula la vera e propria continuità aziendale (limitandosi a riscuotere un canone di affitto prestabilito);
- c) la circostanza che la continuità temporanea cui è funzionale l'affitto sarebbe riferita a soggetto terzo;

ritenuto, ad avviso del Collegio, che debba essere perpetuata la seconda e più rigorosa opzione ermeneutica in quanto maggiormente rispondente alla *ratio legis* posta alla base dell'art. 186 *bis* l.f.. Depongono in tale senso non solo l'argomento testuale della non comprensione dell'affitto d'azienda tra gli atti negoziali destinati a realizzare la continuità aziendale (che, secondo la contraria tesi, risulta piuttosto frutto della scadente tecnica legislativa del legislatore della riforma del 2012), ma anche l'interpretazione teleologica e sistematica del dettato normativo. Con riferimento al primo aspetto, in termini generali, non si può prescindere dalla nozione di azienda di cui all'art. 2555 c.c., intesa quale complesso di beni organizzati dall'imprenditore finalizzato all'esercizio di attività di impresa, da cui discende la natura giuridica di *universitas juris* del complesso aziendale, vale a dire

come insieme di beni caratterizzati da un finalità produttiva, intesa come potenziale attitudine a produrre - attitudine che deriva dall'avvenuta organizzazione dei beni stessi per opera dell'imprenditore. Dato normativo da cui si può desumere che la soggettività dell'imprenditore, al quale competono le scelte organizzative proprie dell'esercizio dell'attività d'impresa, è elemento assolutamente non indifferente, come peraltro si ricava anche dalla disciplina dettata dall'art. 2558 c.c. che limita la successione automatica nei contratti conseguente alla alienazione dell'azienda solo a quelli non caratterizzati dall'*intuitus personae*.

Con riferimento al secondo aspetto, di ordine sistematico, è stato già sottolineato da attenti interpreti che l'art. 186 *bis* l.f. prevede una serie di agevolazioni particolari, non dettate nella diversa ipotesi di concordato preventivo liquidatorio, ed in particolare la prosecuzione dei contratti di in corso di esecuzione, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni (cfr. terzo comma dell'art. 186 *bis* l.f.). Trattasi di contratti, quelli stipulati con la P.A., ed in particolare gli appalti pubblici, caratterizzati dal c.d. *intuitus personae*, inteso come essenzialità delle qualità soggettive dell'appaltatore. Essi hanno carattere personale, sono sovente regolati da discipline speciali che regolamentano anche le qualità soggettive dei contraenti privati (si pensi alla disciplina specialistica anti-mafia, ad esempio) e sono di conseguenza esclusi dalla possibilità di subentro automatico prevista dall'art. 2558 c.c. (salvo naturalmente diverso accordo tra le parti). Ne deriva che

l'art. 186 *bis* l.f., nella parte in cui prevede espressamente il subentro si pone in rapporto di specialità e deroga della disciplina generale di cui all'art. 2558 c.c., consentendo il subentro automatico anche in contratti, come quelli pubblici, caratterizzati dall'*intuitus personae*.

Ciò dimostra come la disposizione in esame sia stata articolata dal legislatore sul presupposto che non vi sia, né possa esservi nel concordato con continuità aziendale, né un affitto d'azienda anteriore, né un affitto d'azienda interinale nella fase endo-concordataria, ma che, dal momento del deposito della domanda di concordato in avanti (almeno fino a cessione e conferimento, nel concordato misto), l'azienda in esercizio debba essere gestita direttamente dall'impresa in concordato, attraverso la diretta gestione e la conseguente assunzione diretta del rischio imprenditoriale.

Sotto il profilo economico-aziendalistico, è stato inoltre acutamente sottolineato da attenta dottrina che in particolare quelle procedure di concordato nelle quali è previsto un affitto dell'unica azienda di proprietà del proponente con incasso di canoni di locazione in conto prezzo e facoltà del conduttore di esercizio dell'opzione d'acquisto ad un corrispettivo già predeterminato (ipotesi tra le più frequenti nella pratica), presentano caratteristiche economico-sostanziali del tutto tipiche della liquidazione, in quanto il locatore si limita ad un incasso rateale del prezzo di vendita sostanzialmente già stabilito nel contratto;

tutto quanto sopra premesso e ritenuto, con riferimento alla articolata proposta di concordato, da inquadrarsi nell'alveo del concordato liquidatorio puro, che essa appare ben articolata e corredata della rituale documentazione per poterla ritenere ammissibile, sottoponendo ai creditori una suddivisione in unica classe del ceto chirografario con soddisfazione proposta nella misura del 22%, dunque superiore al minimo del 20% previsto dall'art. 160 u.c. l.f. (come introdotto dalla l. 132/2015) e quindi il totale soddisfacimento dei crediti in prededuzione comprese le spese di procedura e di quelli privilegiati;

rilevato che risulta esposto un attivo per euro 2,6 mln, rappresentato, per la più parte, da crediti verso clienti, opportunamente svalutati nonché da immobilizzazioni materiali e da rimanenze, oltre che da disponibilità liquide presso conti correnti bancari e dagli incassi per l'acquisto di due rami di azienda, per ulteriori 1,2 mln;

considerato che tale ammontare risulta da solo sufficiente a soddisfare per intero le prededuzioni (per euro 300.000,00) ed il ceto dei creditori privilegiati (per euro 1.157.975,93) ed idoneo altresì a garantire la misura minima di soddisfazione del ceto chirografo pari al 20%, prevista ai fini di ammissibilità dal legislatore della novella del 2015 (l. 132/2015);

rilevato altresì che anche la tempistica prospettata (triennale) appare *prima facie* fattibile;

osservato che si ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale e di dottrina secondo cui al Tribunale resta precluso - controllando l'esistenza o meno dei presupposti di ammissibilità - verificare la veridicità dei dati aziendali e/o la fattibilità del piano, se non attraverso un controllo ed una puntuale verifica dell'*iter* logico attraverso il quale il professionista è giunto a rilasciare la sua attestazione, già all'esito di quanto emergerà dal deposito della relazione *ex art. 172 L.F.*;

osservato, difatti, che presupposto di ammissibilità del concordato è la fattibilità del piano e non il deposito di una relazione che tale fattibilità attesti;

ritenuto che il concetto di fattibilità, inteso come "prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati", va nettamente scisso da quello di convenienza: non a caso il giudice di legittimità, nelle più recenti pronunce, ha avuto modo di precisare che il controllo del giudice sulla fattibilità è limitato alla fattibilità "giuridica" con esclusione di quella "economica", il cui sindacato è riservato in via esclusiva ai creditori;

osservato che la fattibilità giuridica si estrinseca nel potere/dovere di dichiarare l'inammissibilità della proposta "quando modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili" (arg. *ex* Cass. Sez. Un. 1521/2013; Cass. 11497/2014; Cass. 11423/2014);

rilevato che questione non di poco momento è quella di stabilire se il controllo di fattibilità giuridica debba ritenersi limitato alla violazione di norme inderogabili ovvero possa riguardare tutti i

profili strettamente giuridici collegati alle azioni programmate per la realizzazione della proposta, lettura quest'ultima sicuramente più convincente e sostenibile, posto che appare naturale rimettere al controllo del Tribunale la risoluzione di ogni questione di fattibilità dipendente dalla corretta o quanto meno non manifestamente errata applicazione di norme di diritto;

considerato, pertanto, che il Tribunale deve emettere un giudizio di inammissibilità oltre che nell'ipotesi in cui siano programmate azioni illecite o contrarie ai principi generali dell'ordinamento, anche qualora il piano si fondi su prospettazioni giuridiche manifestamente errate (*cf. erronea qualificazione giuridica dei crediti, mancato o inesatto computo degli interessi dei crediti privilegiati*);

osservato, invece, che tutti i profili legati alla valutazione della fattibilità economica del concordato vanno rimessi al vaglio esclusivo dei creditori in sede di approvazione del concordato, creditori a cui è demandata ogni decisione sui profili economici della proposta, sotto il duplice profilo della verosimiglianza dell'esito e della sua convenienza;

osservato, tuttavia, che la stessa citata sentenza a sezioni unite ha cura di sottolineare come la fattibilità giuridica non esaurisca l'ambito del controllo di fattibilità del Tribunale, dato che la Corte si interroga se sia consentito un intervento del Tribunale, anche contrastante con le indicazioni ed il giudizio del professionista attestatore, una volta verificata "l'assoluta impossibilità di

realizzazione” del piano: impossibilità di realizzazione non dipendente da profili prettamente giuridici collegati alle azioni programmate per la realizzazione della proposta, dato che altrimenti tale controllo andrebbe a coincidere con quello sulla fattibilità giuridica;

rilevato che la problematica presuppone l'individuazione della causa concreta del concordato, vale a dire “l'accertamento delle modalità attraverso le quali, per effetto ed in attuazione della proposta del debitore, le parti dovrebbero in via ipotetica realizzare la composizione dei rispettivi interessi” (*cf. così testualmente nella citata sentenza a sezioni unite*);

rilevato, in particolare, che il fondamento causale del concordato preventivo va rinvenuto:

- 1) “nel superamento dello stato di crisi dell'imprenditore” (avuto riguardo, per quanto possibile, alla conservazione dei valori aziendali) e più generalmente, aggiunge il Collegio, nella regolazione della crisi;
- 2) “nel riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti”: affermazione che va letta in primo luogo come attribuzione di una valenza inderogabile all'indicazione di una misura minima di soddisfacimento di tutte le ragioni creditorie e che oggi - dopo la riforma della novella del 2015, e ponendosi in un ottica di superamento di tutti gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali che lasciavano

l'imprenditore la scelta di individuare una soglia, ancorché minima, ma non irragionevole, di soddisfo del ceto chirografo, ed ai creditori di valutare la convenienza economica di tale scelta, - trova probante conforto nella lettera della legge e precisamente nell'ultimo comma dell'160 L.F. laddove, appunto, fa riferimento alla soglia minima ed inderogabile di soddisfazione del ceto creditorio pari al 20%;

osservato, in una parola, che, dopo la riforma di cui alla legge 132/2015, la proposta deve prevedere, ed il piano concretamente assicurare a tutti i crediti, una generica soddisfazione, soddisfazione che, per alcune categorie giuridiche di crediti, è sottoposta a vincoli sia qualitativi che quantitativi: di qui l'inammissibilità della proposta dove possa fortemente dubitarsi dell'esistenza del pagamento minimo previsto dalla legge;

rilevato, difatti, che se causa del contratto è lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, in una parola, la causa del concordato deve ritenersi soddisfatta qualora la proposta preveda una qualche soddisfazione dei crediti;

considerato che il diritto dei creditori ad ottenere "una sia pur minimale consistenza del credito" vantato "in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti" rimanda sia al rispetto da parte del Tribunale del disposto di cui all'art. 181 L.F. (disposizione espressamente richiamata dalla citata sentenza a sezioni unite), sia al termine per l'esecuzione del concordato:

termine per l'adempimento del concordato il cui inutile decorso renderà esigibili tutti i crediti, a prescindere dall'iniziativa dei singoli creditori;

rilevato che la determinazione del momento di esigibilità dei crediti ha immediati riflessi anche sull'inadempimento e, quindi, sulla risoluzione del concordato;

osservato che ormai risulta acquisito il principio della rilevanza dell'indicazione dei tempi di adempimento per la valutazione della proposta nei suoi termini complessivi e quindi anche del giudizio di fattibilità del concordato: tempi che la società ricorrente puntualmente indica ma che il Commissario Giudiziale dovrà oggettivamente verificare alla luce dei ceti creditori e dei relativi termini entro i quali dovrebbero essere soddisfatti;

ritenuto che, se è vero che il tempo dell'adempimento è fisiologicamente collegato alla convenienza della proposta (susceptibile del solo vaglio dei creditori), è altrettanto vero che tale affermazione trova un limite - come è stato sottolineato anche dalla dottrina - ove l'irragionevolezza del termine vada a minare la causa in concreto della proposta; e ciò in quanto i tempi "ragionevolmente contenuti" di realizzazione della proposta integrano uno dei requisiti della causa concreta del concordato; ritenuto, pertanto, che si profila consequenziale desumere che il cennato termine non possa, sempre e comunque, essere nella disponibilità della maggioranza dei creditori, dato che un termine per l'esecuzione del concordato manifestamente irragionevole non

assicurerebbe il soddisfacimento della causa del concordato e giustificerebbe quindi il sindacato del Tribunale;

rilevato che, a questo punto, va individuato un modello procedimentale da assumere a parametro del giudizio sulla ragionevolezza del termine previsto per l'adempimento del concordato e può aiutare il riferimento temporale richiamato dal Decreto sviluppo del 2012 che – introducendo significative novità alla c.d. Legge Pinto – ha stabilito che nel caso di procedura concorsuale la durata non deve eccedere i sei anni (a far tempo dal deposito del ricorso evidentemente);

rilevato che, se da una parte detto termine *tout court* non è applicabile ai procedimenti di concordato, posto che l'esecuzione del concordato si realizza dopo la chiusura della procedura (arg. ex Cass. 8.5.2012, n. 7021), lo stesso termine può costituire un autorevole riferimento logico-sistematico per quantificare la ragionevolezza del tempo (*ma davvero massimo*) dell'adempimento;

osservato che il diritto dei creditori al “consenso informato sulla prospettiva di essere soddisfatti, quanto meno in termini minimali, e comunque in tempi ragionevoli, si pone in rapporto di corrispettività con il diritto dell'imprenditore a regolare la propria crisi d'impresa, integrando la causa concreta del concordato, la cui manifesta irrealizzabilità è sottoposta al controllo di legittimità/fattibilità del Tribunale;

considerato che detto convincimento alligna nella motivazione della più volte citata sentenza a sezioni unite la quale, pur nella dichiarata impossibilità di stabilire, “con una previsione generale ed astratta, i margini di intervento del giudice in ordine alla fattibilità del concordato dovendosi a tal fine tener con delle concrete modalità proposte dal debitore”, offre precise indicazioni con riferimento al concordato per cessione di beni;

ritenuto, quindi, che in relazione al cennato tipo di concordato il controllo di fattibilità del Tribunale si sostanzia:

- 1) nella verifica dell'idoneità della documentazione prodotta a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori;
 - 2) nell'accertare la fattibilità giuridica della proposta;
 - 3) nel valutare l'effettiva idoneità della proposta ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura come sopra delineata;
 - 4) nello stimare la ragionevolezza del termine previsto dal proponente per la soddisfazione di tutti i crediti verificando, con riferimento ai beni del patrimonio offerti alla procedura, la disponibilità materiale e giuridica, posto che la mancata previsione della soddisfazione o pagamento di tutti i creditori, ivi compresi i chirografari (questi ultimi in qualsiasi misura o modalità), in tempi ragionevoli non soddisfa la causa della procedura e determina l'inammissibilità della proposta (arg. ex Cass. 13817/2011);
- rilevato che proprio la Suprema Corte a sezioni unite con cennata pronuncia del 2013 ha sancito come rientri nell'ambito del

controllo del Tribunale la “rilevazione del dato, se emergente *prima facie*, da cui poter desumere l’inidoneità della proposta a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati, nel rispetto dei termini di adempimento previsti”: principio dalla valenza sicuramente generale e come tale applicabile, *mutatis mutandis*, a tutti i tipi di concordato;

osservato che il riferimento all’emersione *prima facie* del dato sembra riecheggiare l’ultimo comma dell’art. 186 *bis* L.F. in tema di concordato con continuità aziendale, laddove si prevede che il Tribunale provveda ai sensi dell’art. 173 L.F. ove l’esercizio dell’attività d’impresa risulti “manifestamente dannoso per i creditori”;

esaminati gli atti ed osservato che la società proponente il concordato ha allegato documentazione sufficiente perché il Tribunale possa ritenere legittima la proposta, salvo più approfondita rivisitazione nel corso della procedura anche all’esito dell’analisi del nominando Commissario Giudiziale che ribadirà o meno, anche in punto ricostruzione contabile, la relazione depositata dall’esperto ai sensi dell’art.161, comma 3, L.F.;

osservato che il Commissario Giudiziale dovrà rivisitare il piano finanziario verificando in particolare le esposizioni debitorie, non ultime quelle esposte in prededuzione;

osservato che il Commissario Giudiziale - nel verificare la documentazione prodotta - avrà modo di ribadire o meno l’effettiva possibilità nei tempi di esecuzione del concordato come prospettati:

⇒ di realizzare l'attivo nel *quantum* e con le modalità espresse verificando la effettiva solvibilità dei debitori dell'odierna impresa proponente;

⇒ di acquisire quanto prima un più chiaro ed esaustivo quadro prospettico sulla reale condizioni del patrimonio dell'impresa;

osservato che il Commissario Giudiziale avrà modo - proprio vagliando ogni dato contabile in ottica prognostica secondo un calcolo di ponderata probabilità - di confermare o meno le motivazioni che sorreggono il giudizio di fattibilità, fattibilità del piano che deve essere coerente con la proposta, serio e concretamente realizzabile sulla base delle risorse presenti nel patrimonio aziendale;

osservato che la fattibilità del piano non può prescindere dal fattore "tempo" che ne costituisce un presupposto logico-giuridico essenziale: in una parola, proprio nell'ottica di garantire al creditore la possibilità di prestare un consenso informato, è necessario che la proposta concordataria al ceto chirografario (e allo stesso Tribunale) possa effettivamente esporre i tempi di esecuzione non già come possibili ma, se non certi, comunque altamente probabili: giudizio che formulerà il Commissario Giudiziale in sede di relazione *ex art.172 L.F.*;

rilevato che la cennata sentenza della Suprema Corte ineccepibilmente - nel definire l'ambito dei poteri del giudice nei tre diversi momenti di ammissibilità, revoca ed omologazione del concordato - afferma un'identità di posizione da parte del giudice e

pertanto l'utilizzabilità di un medesimo parametro valutativo nelle differenti fasi, in quanto "la specifica determinazione dei poteri del giudice va effettuata in considerazione del ruolo a lui attribuito in funzione dell'effettivo perseguimento della causa del procedimento, ruolo che rimane identico nei diversi momenti ora considerati";

considerato, soprattutto, che nell'analisi del rapporto tra controllo giurisdizionale in fase di ammissibilità, nel corso della procedura ed in sede di omologa, non si rinviene alcun effetto preclusivo, e quindi alcun limite al riesame di questioni già decise nella fase introduttiva, che possono essere liberamente riesaminate dal Tribunale (*cf. Corte Cost. 12.3.2010 n.98*): di qui sempre la prerogativa, non compromessa dall'emanando decreto di ammissione, nel corso della procedura ed in sede di omologa, di riesaminare tutte le questioni già affrontate in sede di ammissibilità;

preso atto del parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero ;
rilevato che può disporsi in questa sede il versamento di una somma ridotta rispetto a quella dovuta per spese di procedura e precisamente della somma di € 20.000,00 (*ventimila/00*), mediante accredito su conto corrente bancario intestato alla procedura presso presso l'Istituto di credito UBI Banca Pop. Bergamo agenzia di via Giovia 4, Como;

P.Q.M.

Il Tribunale così provvede:

- dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta dalla società s.r.l., con sede legale in Colverde (CO), Drezzo località Molinello, C.F./p. iva ;
- delega alla procedura il **dr. Alessandro Petronzi**;
- ordina la convocazione dei creditori avanti al G.D. dott. Alessandro Petronzi al quarto piano del Palazzo di Giustizia (stanza 414) per l'udienza del **3.10.2016 h 12,45**;
- fissa il termine di giorni 10 (dieci) per la comunicazione di questo provvedimento ai creditori stessi;
- nomina quale Commissario Giudiziale la **dott.ssa Giulia Pusterla**;
- dispone che nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto la società ricorrente provveda a depositare nella Cancelleria sez. fallimentare la somma di € 20.000,00 (ventimila/00), per acconto su spese di procedura, mediante versamento su conto corrente bancario intestato alla procedura presso l'Istituto di credito UBI Banca Pop. Bergamo agenzia di via Giovio 4, Como;
- ordina che il presente decreto sia pubblicato e notificato secondo quanto disposto dall'art. 166 L.F.

Si comunichi.

Como, 27 aprile 2016.

IL GIUDICE EST.

(dr. Alessandro Petronzi)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Nicola Patronelli)

IL PRESIDENTE

(dr.ssa Anna Introini)

Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.

29 APR. 2016

Oggi

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Nicola Patronelli)